

Prot. P91-2019  
Il Presidente

A tutti i Dirigenti  
Loro Sedi

Cari Amici,

dopo oltre sei mesi di attesa, il Tribunale di Roma ha "finalmente" deciso la vertenza da noi promossa contro ANIA e FIDIA. Lo ha fatto stilando una facciatina e mezza di ordinanza che non possiamo assolutamente accettare.

Stupisce, soprattutto, la leggerezza con cui il Tribunale ha trattato la questione sottoposta, ossia se è giusto o meno riconoscere una determinata tutela al sindacato che effettivamente rappresenta, all'interno di un certo settore, una fetta non trascurabile di lavoratori.

La tematica ha radici storiche profondissime e si inserisce, a tutti gli effetti, in quella che è la prima aporia del sistema sindacale nostrano: la mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39 della Costituzione e il conseguente problema della misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Una criticità di sistema, questa, che non è stata affatto risolta dalle riforme legislative, dalle tornate referendarie e dalle pronunce della Corte Costituzionale che si sono succedute nei 50 anni successivi all'adozione dello Statuto dei Lavoratori. Anzi, il sistema atomizzato di tutele determinato dalla logica "case by case" seguita dall'Autorità di turno non ha fatto altro che enfatizzare zone di evidente (e paradossale) disparità di trattamento.

D'altra parte, è stata più volte tentata una revisione del sistema sindacale in via legislativa: si pensi che solo negli ultimi 10 anni sono state presentate alla discussione delle Commissioni parlamentari sei progetti di legge diversi, tutti basati, sostanzialmente, sul riconoscimento di una soglia di sbarramento minima (calcolata in percentuale sul numero di iscritti) al di sopra del quale il sindacato può partecipare alle trattative (5%).

Paradossalmente, uno di questi progetti di legge è stato presentato dalla stessa ANIA: è veramente particolare che questa associazione, pur avendo la possibilità di "testare" nel concreto il sistema descritto nel progetto di legge (che, si ribadisce, è del tutto analogo a quello in vigore tra ABI e tutti i Sindacati bancari, così come tra Confindustria e tutti i Sindacati dell'industria, Federmanager compresa) l'abbia scientemente ignorata.

Ciò premesso, riteniamo che sia proprio questa la discussione nella quale si è voluta inserire la Corte Costituzionale quando, a margine della nota questione FIOM/FIAT (sent. 231/2013), ha sentito l'esigenza di (ri)affermare la rilevanza giuridica del sindacato "non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell'effettivo consenso dei lavoratori", indicandolo quale titolare di un interesse costituzionalmente tutelato alla partecipazione al tavolo sindacale.

Proprio questi principi, che ci hanno spinto ad agire contro ANIA e FIDIA, sono stati inspiegabilmente trascurati dal Tribunale di Roma nell'ordinanza.



Mi preme subito precisare che, a differenza di quanto avete forse letto su altre carte intestate tra imprecisioni e veri e propri errori giuridici, l'ordinanza non solo non ha affermato la maggiore rappresentatività di altri sindacati diversi da ANDIA, ma non ha proprio trattato l'argomento, neppure incidentalmente.

La questione sui numeri, difatti, è rimasta confinata agli atti introduttivi. E ciò giustamente, in quanto già in quella sede – ipotizzando per assurdo di dare attendibilità ai dati (solo) dichiarati dalle altre OO.SS. in giudizio (non certo quelli di ANIA, che con determinazione si è rifiutata di rendere noti i risultati del censimento avviato nel dicembre 2017) – era emersa pacificamente la nostra rappresentatività nel settore di riferimento.

Il Giudice ha così superato la questione concentrandosi pressoché esclusivamente sul profilo di diritto, ossia sull'esistenza o meno di un diritto di ANDIA, quale sindacato certamente rappresentativo, a partecipare alle trattative per il rinnovo contrattuale.

Nell'escludere detta prospettazione, il Tribunale si è principalmente adagiato sulla mancata positivizzazione di un diritto del genere: difatti, il diritto dell'OO.SS. maggiormente rappresentativa a partecipare al tavolo sindacale, configurando una deroga al principio di autonomia negoziale, in quanto tale (e sempre secondo il Giudicante) dovrebbe essere espressamente previsto in via legislativa o in via pattizia. Né questo vulnus potrebbe essere colmato dalle parole della Corte Costituzionale nella pronuncia 231/2013 in quanto reso in un procedimento relativo alla fattispecie di cui all'art. 19 dello Statuto, ossia la norma che abilita le OO.SS. a costituire RSA all'interno del luogo di lavoro.

Nonostante queste statuizioni, il Tribunale, comprendendo la complessità del caso, ha riconosciuto l'esistenza di giudicati contrastanti in materia e ha ritenuto di derogare al principio di cui all'art. 91 c.p.c. (secondo cui i costi sostenuti dalla parte vittoriosa per il giudizio devono essere posti a carico del soccombente), compensando le spese.

Orbene, questa decisione ci lascia un profondo rammarico, non solo per il dispositivo quanto per l'occasione, mancata, di dare il giusto approfondimento a tematiche di innegabile rilievo giuridico e sindacale, che restano irrisolte nelle poche righe di motivazione offerte dal Tribunale.

E, difatti, l'ordinanza non ci ha spiegato, tra l'altro, perché la questione non è stata rimessa alla Corte Costituzionale, né perché le parole della sentenza n. 231/2013 non siano applicabili al caso di specie, né perché la richiesta di censimento avanzata da ANIA nel dicembre 2017 sia irrilevante ai fini del decidere.

Questa sede non è certamente appropriata per dettagliare queste difese, ma certamente è la migliore per annunciarvi che abbiamo già conferito incarico al Prof. Avv. Pietro Ichino di appellare la pronuncia nei termini di rito (ossia entro il prossimo 9 gennaio). Siamo fiduciosi che la Corte di Appello di Roma vorrà riservare un maggior approfondimento alla questione.

Infine, ritengo necessaria una breve chiosa sui rapporti di forza tra le OO.SS. del settore alla luce dell'ordinanza. È vero, ANDIA esce formalmente sconfitta da quello che è – lo ricordiamo – solo il 1° grado di giudizio, vedendosi affermare dal Tribunale di Roma che la sua partecipazione alle trattative per il rinnovo del CCNL 2018 non poteva essere imposta a ANIA. Ma dopo che, nel corso del giudizio di primo grado, è risultato che ANDIA è rappresentativa, al là di ogni ragionevole dubbio – i dati numerici di ANDIA non sono mai stati contestati né da ANIA né da FIDIA - possiamo veramente ritenere che



**ANIA e le Compagnie alla stessa iscritte potranno ancora consapevolmente e deliberatamente ignorare le istanze di un'associazione tra le cui fila vi milita quantomeno un lavoratore su due?**


**A Voi, dopo aver letto le carte, la risposta.**

**In questi anni abbiamo dimostrato con i fatti, firmando contratti integrativi, accordi sindacali aziendali, conciliazioni, di essere, senza se e senza ma, l'unica Associazione realmente ed effettivamente rappresentativa e operativa, con propri Associati in servizio in oltre il 20% delle Compagnie autorizzate.**

**Proprio per questo motivo voglio rassicurarVi che anche se i prossimi due gradi di giudizio (Appello e Cassazione) comportassero, come prevedibile, non meno di 4/6 anni di giudizio, in caso di rinnovo contrattuale, di contratti di 2° livello, ecc., non mancheremo nelle sedi giuridiche più opportune, di far sentire la nostra voce per difendere le nostre legittime pretese.**

**Auguri cari a tutti Voi e alle Vostre famiglie.**

**Buon Natale e Felice Anno Nuovo.**

Paolo Aicardi  


**Allegati:**

- **Proposta di legge ANIA sulla rappresentatività sindacale**
- **ANDIA/ANIA - Ordinanza Tribunale di Roma, 3° Sezione – R.G.N. 1545/2019 – G.I. Dott. Cardinali**

**Roma, 23 dicembre 2019**